

del 16 novembre 2024



Riapertura dei termini per l'adesione al fondo credito INPS

In relazione alle numerose richieste e sollecitazioni che ci pervengono in merito, si porta a conoscenza degli interessati che la Camera dei deputati ha recentemente approvato e trasmesso al senato, il 9 ottobre 2024 il testo del DDL lavoro

che prevede l'apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per i pensionati che non abbiano esercitato l'opzione nei termini precedentemente previsti. Si può consultare il testo del DDL al seguente link: <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/58579.htm> Il testo integrale dell'articolo 27 comma 1 e 2 del provvedimento, nella versione all'esame del Senato è il seguente:

Art. 27. (Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)

1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, nonché i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volontà di adesione. Identico.

L'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.

Legittimità costituzionale del divieto di avvicinamento nella prevenzione dei reati di genere

Con la sentenza n. 173, depositata l'4 novembre 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Modena, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nei riguardi dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 168 del 2023 ("nuovo codice rosso").

Il rimettente aveva recepito l'illegittimità della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, poiché essa, prescrivendo la distanza minima di 500 metri e l'applicazione obbligatoria del braccialetto elettronico, avrebbe reso la misura stessa troppo rigida, in contrasto con il principio di individualizzazione e con la riserva di giurisdizione in materia di restrizione della libertà personale, avendo inoltre la novella stabilito che, qualora l'organo di esecuzione accerti la «non fattibilità tecnica» del controllo remoto, il giudice debba imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

Al riguardo la Corte ha sottolineato che il braccialetto elettronico è un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso.

La Corte ha osservato altresì che, sebbene negli abitati più piccoli la distanza di 500 metri possa rivelarsi stringente, l'indagato ne riceve un aggravio sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita; mentre, ove rilevino «motivi di lavoro» o «esigenze abitative», il comma 4 dell'art. 282-ter cod. proc. pen. consente al giudice di stabilire modalità particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento, restituendo flessibilità alla misura.

«A un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato» – afferma dunque la Corte – «si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue».

In riferimento, poi, alla riscontrata impossibilità tecnica del controllo elettronico, evenienza oggettivamente non imputabile all'indagato, la Corte evidenzia come la norma censurata possa interpretarsi in senso costituzionalmente adeguato, sicché il giudice, in tal caso, non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri

ordinari di idoneità, necessità e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (quale il divieto o l'obbligo di dimora), ma anche una misura più lieve (quale l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
(fonte: Corte Costituzionale)

Caregiver familiari e gradi di parentela che danno diritto ai permessi e congedi

La definizione dei gradi di parentela è fondamentale nella Legge 104, poiché aiuta a stabilire chi può beneficiare delle agevolazioni destinate ai caregiver, familiari di persone con disabilità grave.

Ai lavoratori che si occupano di un familiare disabile, la legge 104 riconosce vantaggi rilevanti, quali i permessi retribuiti e il congedo straordinario.

Con riferimento ai primi, grazie alla legge 104 i lavoratori possono ottenere assenze retribuite mensili, utili ad assistere un parente con disabilità grave. I lavoratori potranno beneficiare di tre giorni al mese; in alternativa, i permessi possono essere usufruiti a ore.

Il congedo straordinario, invece, consente fino a due anni di aspettativa retribuita nell'intero arco della carriera lavorativa del caregiver. Questo beneficio spetta al lavoratore che coabita con il parente disabile o che lo assiste quotidianamente. Nel caso di un figlio disabile, non è obbligatorio che ci sia convivenza.

Per ottenere i benefici della legge 104, il legame di parentela tra lavoratore e persona disabile costituisce requisito indispensabile, che varia a seconda del tipo di agevolazione richiesta.

La platea di familiari che hanno diritto a godere dei permessi retribuiti è più ampia rispetto a quella prevista per il congedo straordinario, per il quale è richiesto infatti un legame di parentela più stretto. Inoltre, per il congedo straordinario è spesso necessario che il lavoratore viva con il disabile, requisito non obbligatorio per i permessi. I parenti più lontani possono accedere ai benefici solo se non ci sono congiunti più vicini disponibili a occuparsi del disabile.

I permessi mensili retribuiti sono concessi sia al lavoratore disabile sia a chi assiste un parente con grave disabilità. Possono usufruire di tale beneficio i seguenti familiari:

- genitori del disabile;
- coniuge, partner in unione civile, convivente di fatto, anche senza patto di convivenza;
- parenti e affini fino al secondo grado;
- parenti e affini di terzo grado, se genitori, coniuge o partner del disabile se hanno più di 65 anni, ovvero affetti da patologie permanenti invalidanti, deceduti o indisponibili.

Il diritto ai permessi è mantenuto anche se, nella famiglia del disabile, sono presenti altri familiari conviventi non lavoratori che potrebbero fornire assistenza, o se sono disponibili forme di assistenza esterna. È comunque necessario dimostrare la necessità di assistenza.

In passato, l'accesso ai permessi era consentito a un unico membro della famiglia per assistere un parente disabile, salvo in caso di assistenza ai genitori. Dal 13 agosto 2022, questo limite è stato rimosso, consentendo a più lavoratori di richiedere i permessi per assistere la stessa persona, alternandosi, per un massimo di tre giorni mensili complessivi.

Qualora il disabile sia assistito da più familiari (entro il secondo grado di parentela) in periodi stabiliti, ogni lavoratore ha l'obbligo di presentare una domanda specifica per il proprio periodo di assistenza.

Un lavoratore può richiedere i permessi per assistere più di un parente con grave disabilità, a condizione che rientri in determinate categorie, come coniuge, partner in unione civile o parenti di primo o secondo grado (per questi ultimi con condizioni specifiche).

La legge 104 non richiede la coabitazione per usufruire dei permessi retribuiti. Tuttavia, se il disabile vive a oltre 150 km, il lavoratore deve presentare prova dell'assistenza.

L'accesso ai permessi 104 è consentito anche al convivente "more uxorio". Prima del 2016, i conviventi non familiari erano esclusi dai permessi. La Corte Costituzionale, però, ha affermato che tale esclusione costituiva una violazione del diritto alla salute psico-fisica del disabile grave.

Pertanto, dev'essere riconosciuto il diritto del convivente ai permessi 104, equiparandolo ai familiari e garantendo la possibilità di assistenza.

Anche il partner in unione civile è equiparato al coniuge e può usufruire dei permessi per assistere il compagno disabile grave.

Il congedo straordinario è concesso ai seguenti familiari:

- coniuge convivente del disabile;
- genitori, in assenza o indisponibilità del coniuge;
- figli conviventi, in assenza o indisponibilità dei genitori;
- fratelli o sorelle conviventi, in mancanza di figli conviventi;
- parenti o affini conviventi fino al terzo grado, se mancano altri congiunti disponibili.

Per il congedo straordinario, la convivenza è generalmente richiesta, salvo eccezioni, come nel caso dei genitori del disabile.

Dal 2022, anche i conviventi di fatto possono richiedere il congedo straordinario, per assistere il partner disabile grave.

Assegnazioni e movimenti

Sta per essere pubblicato il piano dei rinforzi assegnati alle singole sedi a seguito dell'uscita del 227° corso Agenti che consentirà anche la mobilità del personale già in servizio.

In merito a questo ultimo aspetto e Contrariamente da quanto diffuso in modo non preciso, la decorrenza dei movimenti per gli Agenti e Ispettori sarà, per i primi sicuramente a gennaio (come in tutte le mobilità precedenti e ciò anche per non scompaginare i piani ferie già organizzati in concomitanza con le Festività Natalizie) e quasi sicuramente sempre nello stesso anche per gli Ispettori.

Il piano di mobilità, provincia per provincia è disponibile presso le strutture territoriali del Siulp cui è possibile rivolgersi per informazioni al riguardo.

Esclusione dei titoli di stato e dei buoni fruttiferi postali del calcolo dell'ISEE

Come abbiamo anticipato su queste pagine ([Flash n.40_2024](#)), in base alla Legge di Bilancio 2024, i Titoli di Stato sotto i 50.000 euro di valore complessivo saranno esclusi dal calcolo del reddito e del patrimonio ai fini ISEE.

La Legge di Bilancio 2025 prevede, peraltro, ulteriori esclusioni per il calcolo dell'Indicatore economico proprio sull'Assegno Unico.

Per corrispondere alle richieste che ci pervengono e allo scopo di fornire un parziale aggiornamento della situazione si soggiunge che, recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le prime indicazioni operative per l'esclusione dal calcolo ISEE dei Titoli di Stato come Buoni del Tesoro e BTP e degli strumenti finanziari con garanzia pubblica come i Buoni Fruttiferi Postali.

Le istruzioni rappresentano soltanto il primo passo per l'operatività della misura, introdotta dalla scorsa Manovra e rimasta inapplicata a causa del mancato aggiornamento del Regolamento ISEE ai fini del calcolo dell'Indicatore da parte dell'INPS.

Il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito ufficiale specifica che gli operatori finanziari devono comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati sui titoli posseduti dalle persone fisiche, con particolare riferimento a quelli fino alla soglia di 50.000 euro.

Le informazioni confluiranno nella DSU precompilata, comprendendo tutte le informazioni rilevanti per determinare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e viene utilizzata per l'accesso a numerosi benefici sociali.

Il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate si limita a fornire agli operatori finanziari le istruzioni tecniche per trasmettere correttamente i dati dei Titoli di Stato (BOT, BTP, CCT, etc.) posseduti dai contribuenti, così da consentire un adeguamento progressivo al nuovo sistema e facilitare il controllo delle Dichiarazioni ISEE 2025.

Tuttavia, l'effettiva applicazione della norma richiede l'emanazione del decreto attuativo del presidente del consiglio (DPCM) che dovrebbe aggiornare il Regolamento ISEE.

Peraltro, anche le risorse originariamente destinate alla copertura dell'esclusione dei Titoli di Stato dall'ISEE sono state, almeno parzialmente, destinate al Bonus Natale.

È dunque probabile che le prime vere applicazioni operative si vedranno nel corso del 2025, con possibili adeguamenti successivi. Fino ad allora, si continuano ad applicare le attuali regole.

Bonus Asilo Nido 2025 nuovi requisiti e importi

Con la Manovra 2025 vi sono prospettive di allargamento della platea dei beneficiari del Bonus Asilo Nido che giunge alla portata di un numero maggiore di famiglie italiane.

L'obiettivo della nuova misura inserita nella Legge di Bilancio 2025 è infatti quello di ridurre le barriere d'accesso al contributo, che si associa peraltro ad un nuovo bonus per la genitorialità, assicurando un supporto economico alle famiglie, allentando i requisiti legati al numero di figli nel nucleo familiare o alla loro età.

Il genitore può presentare domanda anche dopo il compimento dei tre anni purché entro l'anno solare.

L'entità del rimborso per il Bonus Nido, di base, è pari ad un contributo legato all'ISEE del nucleo familiare, con importo varia a seconda della soglia dell'attestazione annua:

- 3.000 euro annui con ISEE fino a 25.000 euro, pari a 272,70 euro al mese (per 11 mensilità);
- 2.500 euro annui con ISEE fino a 40.000 euro, pari a 227,20 euro mensili;
- 1.500 euro annui con ISEE oltre i 40.000 euro, pari a 136,30 euro al mese.

Nel 2024 è stato poi previsto un potenziamento economico per i nuovi nati, solo ad una ristretta cerchia di beneficiari.

In base alle regole della Manovra dello scorso anno, infatti, l'importo aumentato a 3.600 euro annui per il Bonus Nido sarebbe limitato ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 40mila per i nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ma solo se c'è almeno un altro figlio con meno di dieci anni.

In base all'articolo 33 del disegno di Legge di Bilancio 2025 (che ancora non è approdato alla Camera ma che è stato diffuso alla stampa nei giorni scorsi nella sua versione bollinata), dal prossimo anno la seconda condizione verrà meno: l'importo massimo sarà accessibile a tutte le famiglie con figli fino a tre anni indipendentemente dalla composizione familiare.

Sparisce quindi l'obbligo di avere un fratellino o una sorellina under 10 per i nuovi nati del 2025 che accedono al bonus, mentre resta invariato il requisito ISEE.

Un'altra importante modifica riguarda il calcolo ISEE ai fini del requisito per il Bonus Nido: dalla prossima annualità, infatti, l'Assegno Unico per i figli non sarà conteggiato nell'Indicatore economico familiare 2025.

Si corregge così una lacuna normativa che penalizzava molte famiglie, semplificandone l'accesso per le fasce di reddito più basse.

Il rimborso del Bonus Nido riguarda sia le rette di frequenza degli asili nido pubblici o privati, sia i servizi di assistenza domiciliare per i bambini fino a tre anni.

Le modalità di richiesta e accesso non cambiano: le famiglie potranno inoltrare domanda attraverso il portale dell'INPS, allegando la documentazione necessaria per ottenere il beneficio.

Per l'anno in corso, le istruzioni per la domanda sono contenute nel [Messaggio n.1024/2024](#).

Non è consentito accedere all'email dei dipendenti

Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali, oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un'illecita attività di controllo del lavoratore. Lo ha stabilito il Garante Privacy sanzionando una società per 80mila euro.

Il Garante, intervenuto a seguito del reclamo presentato da un agente di commercio, ha accertato che la società nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla e-mail e al gestionale aziendale.

Le informazioni raccolte erano poi state utilizzate dalla società in un contenzioso.

L'Autorità ha appurato inoltre l'inidoneità e la carenza dell'informativa resa ai lavoratori. Il documento prevedeva infatti la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori per garantire la continuità dell'attività aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza citare, tra l'altro, l'effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione.

Nel definire il procedimento, il Garante ha affermato che la sistematica conservazione delle e-mail - effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) - e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati.

Tale conservazione, infatti, risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell'attività aziendale.

Ciò, inoltre, aveva consentito alla Società di ricostruire, minuziosamente, l'attività del collaboratore, incorrendo così in una forma di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori.

Per quanto riguarda infine l'uso dei dati in tribunale, il Garante ricorda che il trattamento effettuato accedendo alla posta elettronica del dipendente per finalità di tutela in ambito giudiziario si riferisce a contenziosi già in atto, non ad ipotesi di tutela astratte e indeterminate come in questo caso.

Oltre alla sanzione, l'Autorità ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati attraverso il software utilizzato per il backup della posta elettronica.

(Fonte: Garante Privacy)

17° Corso di formazione per allievi viceispettori della Polizia di Stato.

Segnalazione di criticità per la valutazione finale e la composizione della graduatoria di fine corso

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato dalla Segreteria Nazionale l'11 novembre:

"... con la presente, desideriamo esprimere le nostre preoccupazioni in merito alla procedura adottata per la valutazione finale degli allievi viceispettori, a conclusione del corso di formazione della durata di diciotto mesi. In particolare, vogliamo porre l'attenzione sulla discrezionalità e sull'impatto che la valutazione della tesina di fine corso e il conseguente giudizio finale della Commissione potrebbero avere sulla posizione in graduatoria, con possibili effetti negativi sulla meritocrazia e sulla trasparenza del processo di selezione.

Un metodo che, a dire il vero, sta instillando dubbi in molti, e non solo negli allievi viceispettori.

In base a quanto appreso, ci risulta che la valutazione finale, che incide in maniera determinante sulla graduatoria conclusiva, si fonda essenzialmente sulla presentazione orale della tesina, in un contesto di gruppi disomogenei. Tale modalità, secondo quanto ci viene riferito, non sembra riflettere equamente il livello complessivo di preparazione degli allievi, soprattutto se si considera che una scala di valutazione di 4 punti attribuiti alla tesina finale contribuiscono significativamente alla determinazione del punteggio utile alla formazione della graduatoria.

La discrezionalità con cui viene attribuito il punteggio in base alla sola esposizione dell'argomento operata dalla Commissione, non sembra garantire quella trasparenza che dovrebbe caratterizzare un processo selettivo di tale importanza. Infatti, in alcuni casi, si osserva che allievi che avevano ottenuto ottimi risultati nelle prove precedenti (compreso il concorso di accesso, gli esami universitari e le prove intermedie) siano stati retrocessi in graduatoria dopo l'esposizione della tesina, con conseguente alterazione della posizione sino ad allora acquisita.

Pare peraltro utile osservare che l'articolo 9 (esame finale) punto 4 del decreto istitutivo del I T corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato prevede che: "i risultati dell'esame finale sono pubblicati, senza ritardo, mediante affissione all'albo dell'istituto ove si svolge il corso", ciononostante ci risulta, invece, che ad oggi presso l'istituto di Nettuno gli esami sono ancora in corso, mentre nell'Istituto di Spoleto sono conclusi dal 31 ottobre scorso,

ma gli allievi non hanno ricevuto alcuna notifica formale o pubblicazione all'albo della valutazione, se non una semplice informazione della votazione ricevuta in sede di esposizione.

Pertanto, chiediamo di rivedere l'attuale modalità di valutazione finale e la composizione della graduatoria, al fine di evitare ingiustizie e disparità di trattamento tra gli allievi. Una revisione che tenga nella misura giusta il risultato della tesina, ma soprattutto del rendimento complessivo e continuo durante tutto il corso di formazione. Il che potrebbe contribuire a garantire una valutazione più equa e trasparente.

Riteniamo opportuno che venga prevista una maggiore chiarezza nelle modalità di valutazione adottate dalla Commissione, con la pubblicazione di criteri chiari e univoci che permettano a tutti gli allievi di comprendere appieno il processo decisionale che ha determinato le rispettive posizioni in graduatoria.

Ecco perché il SIULP chiede di valutare attentamente la circostanza che si è venuta a creare, anche per scongiurare una illogica e ingiusta disparità di trattamento che, a tacere di altro, potrebbe anche approdare in defatiganti ricorsi giurisdizionali davanti al giudice amministrativo, originati dall'impugnazione della graduatoria finale da parte degli interessati.

Convinti che solo una procedura trasparente e equa possa garantire la giusta valorizzazione del merito e l'integrità del sistema, riteniamo urgente un confronto mirato ad eliminare tutte le opacità e ricercare meccanismi trasparenti.

Valutati i tempi e la delicatezza della questione, si sottolinea il carattere d'urgenza della presente. ...”



SIULP OK CAF

TI ACCOMPAGNIAMO ALLA PENSIONE

L'accesso alla pensione è un passaggio cruciale nella vita lavorativa di ogni individuo e può comportare diverse procedure e documentazioni da compilare.

Nel contesto italiano l'Inps gestisce le domande di pensione, mentre in passato questa responsabilità poteva essere affidata all'ufficio amministrativo contabile della Questura o del Reparto di appartenenza.

Il Siulp, maggior sindacato del comparto sicurezza, offre un servizio di assistenza ai propri iscritti per la presentazione delle domande di pensione e la gestione delle pratiche connesse.

Questo servizio è particolarmente utile poiché semplifica il processo per i lavoratori che si apprestano a passare dalla vita attiva alla pensione, evitando loro l'onere di dover interagire con vari enti e affrontare la complessità delle procedure burocratiche.

Grazie al supporto del Siulp, gli iscritti possono ricevere aiuto nella compilazione della documentazione richiesta dall'Inps, come la domanda di pensione per anzianità, invalidità o privilegiata, e altri moduli correlati, come quelli relativi alle detrazioni per familiari a carico, modalità di riscossione della pensione e adesione al fondo credito. Inoltre, una volta che il collega si sarà pensionato, il Siulp può continuare a fornire assistenza offrendo una verifica sul calcolo della pensione effettuata dall'Inps.

Questo garantisce una maggiore tranquillità per i lavoratori in pensione, sapendo di poter contare su un supporto qualificato per eventuali questioni o problemi legati alla propria posizione previdenziale. In sintesi, il servizio offerto dal Siulp si configura come un importante strumento di supporto per i poliziotti italiani che si avvicinano al momento della pensione, facilitando le procedure e offrendo una consulenza specializzata in materia previdenziale.

Ricordiamo che la domanda di pensionamento va inoltrata nei sei mesi antecedenti al giorno del collocamento in quiescenza



www.sagifin.com

il prestito è

sf sagifin
finanziamenti



Convenzione
ESCLUSIVA

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

SOGNA
FINANZIA
REALIZZA

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agencia di Media Finanzia sulla registrazione al DPA n° 411204 - P.IVA 08218201213 opera su un rapporto contrattuale di responsabilità con Demosica Pavia S.p.A. stesso sito all'Indirizzo Finanziario via 130 TULLI, n° 111/112 via I. D'Annunzio può essere contattato anche per svolgere attività di consulenza del prestito, per la definizione dei relativi rapporti conosciuti all'oggi oltre attività di consulenza nella costruzione dell'offerta.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 46/2024 del 16 Novembre 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123